

si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — TANASSI —
COLOMBO — PRETI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

LEGGE 21 marzo 1969, n. 92.

Norme per il decentramento di alcune competenze della Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni, sono trasferite ai provveditori alle opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi.

Resta attribuita al Ministro per i lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

La competenza attribuita dall'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, al Ministro per i lavori pubblici, di approvare i regolamenti di condominio degli alloggi popolari, è trasferita ai provveditori alle opere pubbliche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI —
RESTIVO — REALE —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

LEGGE 31 marzo 1969, n. 93.

Costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di:

a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

c) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

Art. 2.

La commissione d'inchiesta procederà alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 3.

La commissione d'inchiesta sarà composta di 9 senatori e di 9 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Dagli stessi Presidenti delle due Camere di comune accordo sarà inoltre nominato il presidente della commissione che ad ogni effetto farà parte della stessa.

La commissione eleggerà nel suo seno due segretari.

Art. 4.

Se la commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale, il presidente della commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica le sue determinazioni al presidente della commissione.

L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Spetta al presidente della commissione garantire la osservanza del divieto, previsto a pena di nullità dallo articolo 352 del codice di procedura penale.

Art. 6.

I membri della commissione d'inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della presente legge, la commissione stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non debba essere fatta menzione nella sua relazione o non debbano essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato medesimo.

Art. 8.

La commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento.

Entro tale data essa depositerà presso le Presidenze delle due Camere la relazione.

Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la commissione, tramite il suo presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che comunicherà le sue eventuali osservazioni alla commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva.

Art. 9.

Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'accordo tra loro, destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della commissione.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno divise a metà tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — RESTIVO
— GAVA

Visto, il Guardasigilli: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1969 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1969, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	8	3	1
Alessandria	15	85	5
Ancona	20	40	20
Aosta	1	4	—
Aquila	30	5	3
Arezzo	15	30	20
Ascoli Piceno	30	10	40
Asti	25	85	—
Avellino	1	—	—
Bari	10	6	2
Belluno	5	30	15
Benevento	10	5	5
Bergamo	4	10	2
Bologna	24	200	12
Bolzano	8	12	—
Brescia	10	60	—
Brindisi	10	5	5
Cagliari	12	5	2
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	15	8	—
Caserta	5	1	—
Catania	10	5	—
Catanzaro	10	6	6
Chieti	10	4	4
Como	15	30	8
Cosenza	15	12	—
Cremona	10	100	3
Cuneo	12	70	—
Enna	3	3	3
Ferrara	50	10	40
Firenze	20	70	25
Foggia	5	—	—
Forlì	18	18	5
Frosinone	65	20	30
Genova	70	120	2
Gorizia	10	30	40
Grosseto	6	50	40
Imperia	6	12	—
La Spezia	35	65	—
Latina	60	10	50
Lecce	4	3	—
Livorno	5	10	10
Lucca	12	40	20
Macerata	35	30	30
Mantova	20	50	15
Massa Carrara	12	20	2
Matera	4	4	—
Messina	36	18	6
Milano	25	25	5
Modena	12	10	4